

REGOLAMENTO (CEE) N. 1202/90 DEL CONSIGLIO

del 7 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 426/86 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 426/86 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1125/89 ⁽⁵⁾, ha istituito un regime di aiuto alla produzione per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli; che l'obiettivo fondamentale è di consentire che i prodotti ottenuti dalla trasformazione della materia prima comunitaria possano essere venduti a prezzi concorrenziali rispetto a quelli praticati dai paesi terzi; che a tal fine l'aiuto alla produzione deve mirare a compensare la differenza fra il costo della materia prima del prodotto raccolto nella Comunità e quello del prodotto di base nei principali paesi terzi concorrenti;

considerando che, per taluni prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato di consumo comunitario, tale compensazione deve poter essere ridotta in funzione dei quantitativi e dei prezzi rilevati negli scambi;

considerando che il settore della trasformazione del pomodoro è un settore sensibile per talune zone di produzione della Comunità; che è opportuno prevedere un elemento supplementare di adattamento dell'importo del prezzo minimo e dell'aiuto in funzione del tenore di estratto secco della materia prima, a decorrere dalla campagna 1991/1992,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 426/86 è modificato come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 85.⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 29.

«1. Fatte salve le disposizioni specifiche previste per le uve secche all'articolo 6, ai prodotti di cui all'allegato I, parte A, ottenuti da ortofrutticoli raccolti nella Comunità si applica un regime di aiuto alla produzione.»

2) L'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

«1. Fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, il prezzo minimo da pagare al produttore è stabilito in base:

- a) al prezzo minimo applicabile durante la campagna di commercializzazione precedente;
- b) all'andamento dei prezzi di base nel settore degli ortofrutticoli;
- c) alla necessità di garantire il normale smaltimento del prodotto fresco verso le sue varie destinazioni, incluso l'approvvigionamento dell'industria di trasformazione.

Per i pomodori, il prezzo minimo da pagare al produttore viene adattato, a decorrere dalla campagna 1991/1992 in funzione del tenore di estratto secco della materia prima. Questa disposizione non si applica tuttavia per i pomodori utilizzati per la fabbricazione di pelati.»

3) L'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 5

1. L'importo dell'aiuto è fissato in modo da consentire lo smaltimento del prodotto comunitario. Fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto si tiene conto in particolare:

- dell'importo dell'aiuto fissato per la campagna di commercializzazione precedente, adeguato per tener conto dell'andamento del prezzo minimo di cui all'articolo 4,
- della differenza fra il costo della materia prima nella Comunità e quello della materia prima nei principali paesi terzi concorrenti,
- per i prodotti per i quali la produzione comunitaria rappresenta una quota sostanziale del mercato, dell'evoluzione del volume degli scambi con l'estero e del relativo prezzo, quando quest'ultimo criterio comporta una diminuzione dell'importo dell'aiuto.

2. L'aiuto è fissato in base al peso netto del prodotto trasformato. I coefficienti che esprimono il rapporto tra